



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TINA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) RIZZO

Seduta del 25/11/2021

FATTO

La ricorrente è cointestataria, con pari facoltà di rimborso, di n. 3 buoni fruttiferi postali, individuati in atti. In data 02.08.2021 propone reclamo, riscontrato negativamente il 03.09.2021 dall'intermediario, chiedendo il riconoscimento dei maggiori interessi per gli anni dal 21° al 30°, così come determinati dalle tabelle poste sul retro di ciascun buono. Con l'odierno ricorso, domanda il riconoscimento e la liquidazione degli interessi in conformità a quanto originariamente previsto e riportato sul retro dello stesso titolo, per gli anni dal 21° al 30°.

L'intermediario eccepisce, preliminarmente, l'incompetenza *ratione temporis* e *ratione materiae* dell'ABF.

Rilevando, riguardo al primo profilo, che: la controversia ha ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione di buoni emessi in data anteriore al 1° gennaio 2009; il ricorso proposto è pertanto irricevibile, in quanto relativo a fatti non rientranti temporalmente nell'ambito della competenza temporale ABF, il quale è competente su controversie relative a operazioni o comportamenti verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009; è orientamento condiviso dei Collegi ABF quello secondo cui "*in caso di controversie aventi ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo al petitum, onde*



verificare se esso sia fondato su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni attinenti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009 (sussistendo allora la competenza dell'ABF)"; ciò premesso, con sentenza n. 3963/2019 la Cassazione a SS.UU. ha ritenuto che il meccanismo di eterointegrazione dei tassi dei Buoni Fruttiferi Postali trovi il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del "contratto"; la fattispecie oggetto del presente ricorso, riguardando infatti i redimenti previsti all'atto della sottoscrizione avvenuta nel 1987, attiene a vizi genetici del negozio con la conseguenza che la stessa non può rientrare nella competenza temporale dell'Arbitro Bancario Finanziario; come affermato da codesto Organismo, *"ai fini del radicamento della competenza temporale dell'Arbitro, va preso in considerazione l'atto o il comportamento della banca oggetto di contestazione"*; non varrebbe, al contrario, argomentare che i fatti oggetto in contestazione sarebbero da ricondurre al momento in cui è stato richiesto il rimborso del buono, atteso che le Disposizioni di vigilanza citate indicano chiaramente, quale elemento cui far riferimento per delimitare la competenza temporale dell'ABF, le "operazioni o comportamenti" dell'intermediario e non, invece, il momento (successivo) in cui l'asserito pregiudizio da essi derivante si sia eventualmente manifestato; da ciò discende dunque l'incompetenza *ratione temporis* dell'ABF.

Riguardo, invece, all'incompetenza per materia, l'intermediario argomenta: che i buoni fruttiferi postali sono mezzi di raccolta del risparmio postale, effettuata dall'emittente per conto della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, e la materia è interamente disciplinata da norme di carattere speciale per cui non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario; che le disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari - alla sezione I, paragrafo 4 - prevedono che all'ABF possano essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari; che sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U.B., ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D.lgs. 58/1998, secondo cui le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B. non si applicano, tra l'altro, al collocamento di prodotti finanziari; che da ciò consegue che le controversie in materia di buoni postali fruttiferi, come anche di libretti di risparmio postale, non rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo dell'ABF; che né varrebbe, in contrario, far riferimento al fatto che la Delibera del CICR 275/2008 abbia ricompreso l'emittente tra gli intermediari, in relazione all'attività di bancoposta, attività tra le quali pacificamente non rientra il collocamento dei buoni postali fruttiferi.

Nel merito, l'intermediario rileva: che i buoni in controversia appartengono a tutti gli effetti alla serie ordinaria "Q", istituita con il D.M. 13.06.1986, pubblicato sulla G.U. n.148 del 28/06/1986; che detto decreto indica i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e con interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%); che il rendimento è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno; che i buoni in controversia sono stati emessi sui moduli della precedente serie P, apponendo sulla parte anteriore un timbro con la serie Q/P e sulla parte posteriore un altro timbro recante la serie Q/P e la stampigliatura della misura degli interessi previsti per la nuova serie; che in applicazione del disposto dell'art. 5 del DM, era necessario apporre il timbro contenente la sola indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per il buono in esame, al tasso



del 12% indicato nel timbro (e non al 15% previsto dalla precedente serie P); che un regime differenziato fra i due periodi non trova alcuna giustificazione poiché l'avvenuta apposizione dei timbri prescritti – pur in assenza di un'espressa deroga al regime di interessi previsto per il periodo successivo al ventesimo anno – appare pienamente idonea a qualificare il buono sottoscritto dall'appellante come appartenente alla nuova serie "Q" e, dunque, integralmente assoggettabile al relativo regime (cfr. ex multis Corte di Appello di Milano, sent. 5025 del 16.12.2019); che la legittimità del proprio comportamento in fase di sottoscrizione è stata riconosciuta in più occasioni dai giudici di merito nonché dal Ministero dell'economia e delle finanze; che parte ricorrente era senz'altro a conoscenza della serie sottoscritta e del relativo rendimento; che i BFP sono titoli di legittimazione e non costituiscono titoli di credito pertanto agli stessi non si applicano i principi dell'autonomia causale e della letteralità.

L'intermediario chiede, preliminarmente, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per incompetenza per materia; o la sua irricevibilità per incompetenza *ratione temporis* dell'Abf; nel merito chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

Dagli atti acquisiti al procedimento, si evince che i buoni di cui è controversia risultano emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986 (in vigore dal 01/07/1986); che detti buoni sono stati emessi su moduli cartacei della serie "P" ma sul fronte dei titoli è precisata l'appartenenza alla serie "Q/P"; che sul retro dei titoli risulta apposto il timbro, ben visibile, attestante la modifica in via normativa dei rendimenti sino al 20° anno; che, per gli anni dal 21° al 30°, il retro dei primi due titoli indica: *"più lire 64.537 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"*; che il terzo, invece, indica *"più lire 25.815 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"*; che tutti i titoli sono intestati con clausola PFR alla ricorrente e al sig. B. D., che non aderisce al ricorso; che i buoni nn. ***.197 e ***.186 sono inoltre intestati anche al sig. B. E.

Con riferimento a titoli appartenenti alla medesima serie, il Collegio di coordinamento, con la decisione n. 6142/20, ha affermato che, per il caso di assenza di un timbro che disciplini espressamente l'ammontare del rendimento dal 21° al 30° anno, sia corretto applicare quanto previsto dalla dicitura originariamente stampata sul retro del titolo, ancorché appartenente a emissione precedente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Decisione N. 24936 del 10 dicembre 2021

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA